

Consulenze intercompany: deducibilità subordinata all'inerenza qualitativa e all'effettività del costo

Necessaria, secondo la C.T.Reg. Campania, la corrispondenza tra attività previste dal contratto e la documentazione che prova l'attività svolta

/ Giovanni CATALDI e Ignazio PELLECCCHIA

Il contribuente, ai fini della deducibilità di costi per consulenze ricevute da altre società del gruppo, è tenuto a provare l'esistenza (effettività), la natura del costo (elemento qualitativo), i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione.

Questo è, in sintesi, il contenuto della recente sentenza n. 4277 del 17 maggio 2019, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha fatto il punto della situazione sul giudizio di inerenza dei costi.

Il procedimento ha preso le mosse da un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto ad una società per difetto di inerenza costi connessi ad una consulenza immobiliare infragruppo per 210.000 euro in esecuzione di un accordo formalmente sottoscritto tra le parti.

La società ha impugnato l'atto impositivo e la CTP di Napoli ha poi accolto il ricorso: i giudici di prime cure hanno infatti ritenuto provata – sulla base del contratto e della documentazione in atti – l'effettività e l'inerenza dei costi.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate ha poi proposto appello; il giudizio ha, quindi, ad oggetto la qualificazione del concetto di inerenza e la correlata prova dell'effettività del servizio ricevuto.

Sul concetto di inerenza la Corte di Cassazione ha recentemente rimodulato la sua nozione (cfr., tra le altre, le sentenze n. 450 dell'11 gennaio 2018 e n. 3170 del 9 febbraio 2018), ancorandola unicamente ad un giudizio di tipo "qualitativo" (inteso come correlazione tra costi e attività d'impresa) scevro da riferimenti di utilità o di vantaggio riconducibili ad un giudizio "quantitativo" e distinguendola dalla nozione di congruità del costo (la valutazione "qualitativa" è poi stata estesa ai fini IVA dalla sentenza n. 2867 del 31 gennaio 2019).

Si è quindi affermato che è sempre inerente e, come tale, deducibile dal reddito, il costo correlato all'attività effettivamente svolta, anche se in via indiretta, potenziale o futura, a prescindere dai maggiori ricavi che il costo stesso abbia consentito di far conseguire all'impresa (Cass. n. 13882 del 31 maggio 2018).

Pur aderendo al carattere qualitativo dell'inerenza dei costi, la Suprema Corte ha tuttavia precisato, nella sen-

tenza n. 14579 del 6 giugno 2018, che "(...) l'abbandono dei requisiti della vantaggiosità e della congruità del costo non vuol significare che essi siano del tutto esclusi dal giudizio di valore cui resta comunque sottoposta la spesa al fine del riconoscimento della sua inerenza e dei suoi presupposti per la sua deducibilità (...)".

Il giudizio quantitativo o di congruità non sarebbe, quindi, del tutto irrilevante, collocandosi su un diverso piano logico e strutturale.

Il contribuente sarebbe, di conseguenza, tenuto a provare la quantificazione dell'imponibile e dunque, l'esistenza e la natura del costo ed i relativi fatti giustificativi la sua concreta destinazione.

Da giustificare anche l'entità del costo sostenuto

Venendo all'applicazione di tali principi nel caso in esame, la Commissione Regionale della Campania ha ritenuto non assolto l'onere probatorio da parte della società contribuente circa l'esistenza e la natura del costo sulla scorta del fatto che il contratto di consulenza non aveva alcuna data certa o elemento di "esteriorizzazione" all'esterno del gruppo e che la documentazione del rapporto di consulenza consisteva solo in una serie di "visti" su fatture direttamente intercorse tra il fornitore di servizi e la società contribuente, nonché in pochi altri scarni elementi documentali e di corrispondenza, a fronte dell'elevato numero di attività derivanti dal contratto.

Nella sentenza si rimarca, infatti, come a fronte di tali numerose attività (ricerca e valutazione di proposte di investimento, reportistica sulla consistenza e redditività del patrimonio immobiliare, amministrazione delle locazioni, monitoraggio degli incassi, valutazione del patrimonio immobiliare, gestione dei rapporti con i condòmini, ecc.), i riscontri documentali si sostanziassero solo ed unicamente in una fattura e nei suddetti "visti".

Ritenendo fondato l'appello la CTR della Campania ha, quindi, ritenuto scarsi gli elementi probatori giustificativi i fatti costitutivi del costo tali da comportarne la loro indeducibilità, "intaccando" *in primis* il concetto di effettività degli stessi.